



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
FINANZIARIE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016
(INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE)**

Approvato con delibera del C.d.A. n. 16 dell'1/04/2021

Modificato con determina del Commissario Straordinario n. 14 del 17/05/2023

TITOLO I° - AMBITO LAVORI

ART. 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina la gestione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici che l'amministrazione costituisce con le risorse finanziarie, in misura non superiore al due per cento dell'importo dei lavori posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Il fondo viene ripartito, nella misura dell'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui sopra, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nel successivo art. 6, nonché tra i loro collaboratori, con le modalità e i criteri contenuti nel presente regolamento oggetto di contrattazione decentrata integrativa del personale.

Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

Gli incentivi di cui al presente regolamento fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

ART. 2

Costituzione del fondo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, viene costituito il fondo per gli incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici facendovi affluire le risorse finanziarie in misura non superiore al due per cento dell'importo dei lavori posti a base di gara di ogni opera o lavoro.

Per opere e lavori s'intendono tutti gli interventi programmati dall'Ente, qualsiasi sia la fonte di finanziamento, compresi i fondi di bilancio dell'Ente, riguardanti lavori per i quali è necessario provvedere alla progettazione definitiva e/o esecutiva per l'appalto.

ART. 3

Progetto definitivo/esecutivo per l'appalto

I progetti definitivi e/o esecutivi per l'appalto devono avere i caratteri previsti dall'art. 24 e 33 del regolamento di cui D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. e dei comma 7 e 8 dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e devono essere corredati dagli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie d'opera.

ART. 4

Responsabile Unico del Procedimento

Il responsabile unico del procedimento è nominato dal Direttore Generale dell'Ente, nell'ambito del personale interno. Egli deve avere competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato ed in particolare:

- per lavori di importo inferiore a 150.000 euro il RUP deve essere almeno in possesso, di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell'ambito dell'affidamento di appalti di lavori.

- per lavori di importo pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere almeno in possesso, alternativamente, di:

1. diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado, e anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell'ambito dell'affidamento di appalti di lavori;

2. laurea triennale nelle materie oggetto dell'intervento da affidare, abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di appalti di lavori;

3. laurea quinquennale nelle materie oggetto dell'intervento, abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nelle attività di appalti di lavori.

- per lavori di importo pari o superiori a 1.000.000,00 di euro e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice il RUP deve essere in possesso, alternativamente, di:

1. laurea triennale nelle materie oggetto dell'intervento, abilitazione all'esercizio della professione e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito dell'affidamento di appalti di lavori;

2. laurea quinquennale nelle materie oggetto dell'intervento, abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nelle attività di appalti di lavori.

Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell'ambito delle attività di appalti di lavori.

- per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento, abilitazione all'esercizio della professione e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle attività di appalti di lavori.

Il R.U.P. deve essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 D.P.R. 137/2012.

Egli esercita per ogni singolo intervento, le funzioni previste dal D.Lgs. 50/2016, dalle linee guida emanate dall'ANAC e dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 in quanto applicabile, tenendo contatti diretti con il funzionario dell'unità operativa competente all'intervento e con il Dirigente del Servizio Tecnico per ciò che concerne lo sviluppo dei progetti e l'esecuzione del contratto, informandolo ogni qualvolta vi si frappongono ostacoli o sorgano problemi di qualsiasi natura.

Il R.U.P. svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'Ente e, ai sensi dell'art. 31 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, nel caso di appalti di particolare complessità, propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto della sua attività sia a dipendenti interni che, in caso di carenza di organico accertata, a soggetti esterni aventi specifiche competenze e dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

Il R.U.P. può svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, alle condizioni specificate nelle linee guida ANAC e purché l'importo dei lavori sia inferiore a 500.000,00 euro.

ART. 5

Criteria di affidamento degli incarichi Redazione ed approvazione dei progetti

In sede di programmazione ed, in generale, quando si ravvisi la necessità di procedere alla redazione di progetti di opere o di lavori, di competenza dell'Ente, il Direttore Generale nomina il Responsabile unico del procedimento, e individua, sentito lo stesso R.U.P., gli incaricati alle attività di programmazione, di verifica del progetto, di predisposizione del bando di gara, il

progettista e gli eventuali collaboratori alla progettazione, il direttore dei lavori, il tecnico contabile, il coordinatore della sicurezza ed il collaudatore.

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 le prestazioni relative alla progettazione, direzione lavori e attività di supporto al R.U.P. possono essere affidate a dipendenti dell'Amministrazione o a soggetti esterni all'Amministrazione di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, sempreché iscritti all'Albo Professionale.

Tali individuazioni sono improntate a criteri di competenza ed esperienza professionale, nel rispetto della opportuna rotazione degli incarichi che potrà prescindere dalla Unità Operativa di appartenenza del dipendente.

Nel caso di affidamento a soggetti esterni l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

Il Responsabile unico del procedimento redigerà il documento preliminare alla progettazione che poi trasmetterà al progettista incaricato. Tale documento deve contenere, in linea generale, le seguenti indicazioni: la situazione iniziale dei luoghi, gli obiettivi da perseguire, le esigenze da soddisfare, le regole e norme da rispettare, le fasi di progettazione da sviluppare ed i tempi di svolgimento, gli elaborati che devono costituire il progetto ai vari livelli di progettazione, i limiti finanziari, la stima presunta dei costi e le fonti di finanziamento.

Il Responsabile unico del procedimento, per i progetti di importo inferiore a un milione di euro, effettuerà la verifica e la validazione del progetto, come previsto dall'art. 26 comma 6 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e, per i progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria, emetterà il parere in linea tecnica, come prescritto dall'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12/07/2011.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l'attività di verifica del progetto del R.U.P. è incompatibile con gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo.

ART. 6

Funzioni tecniche oggetto di incentivo

Ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 le funzioni tecniche oggetto di incentivo sono:

- **Programmazione della spesa per investimenti:** Nel caso di interventi da inserire nel programma triennale comprende la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche, la relazione di accompagnamento al programma, la collaborazione alla redazione dello schema di determina di approvazione del programma e alla compilazione telematica dei modelli predisposti per la trasmissione del programma all'Osservatorio regionale.

Nel caso di interventi non compresi nel programma triennale la programmazione comprende i necessari sopralluoghi, le relazioni esplicative della necessità di procedere all'esecuzione dei lavori, l'individuazione dei fondi da utilizzare, la preparazione di ogni altro atto di programmazione.

- **Verifica preventiva dei progetti:** comprende la verifica della conformità degli elaborati progettuali esecutivi o definitivi, rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità e la loro conformità alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016. In particolare la verifica deve accertare la completezza della progettazione, del quadro economico, l'appaltabilità e la durabilità dell'opera, la sicurezza dei lavoratori e degli utilizzatori, l'adeguatezza dei prezzi unitari.

- **Predisposizione e controllo delle procedure di bando e contratto:** comprende la redazione del bando e del disciplinare di gara, della lettera di invito, le procedure per la pubblicità dell'appalto e dell'esito di gara, il controllo dei requisiti di carattere generale e speciale degli operatori economici anche mediante il sistema AVCPass, la redazione dello schema di determina a contrarre e di determina di aggiudicazione provvisoria e definitiva e la predisposizione del contratto d'appalto.

- **Responsabile unico del procedimento**

- **Direttore dei lavori**
- **Direttori operativi - Ispettori di cantiere – contabile di cantiere**
- **Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione**
- **Collaudatore - Redattore C.R.E.**

ART. 7

Criteri per la riduzione o l'incremento della quota del fondo da ripartire tra i dipendenti

L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento.

Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs 50/2016, vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Tale percentuale è esclusa in caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

Qualora si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva con incremento dell'importo dei lavori affidati, con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione, l'incentivo sarà calcolato sulla base dell'importo lordo della perizia di variante.

ART. 8

Modalità di ripartizione dei fondi

La ripartizione dei fondi, tenendo conto della quota pari all'80% delle risorse finanziarie del fondo da destinare ai dipendenti incaricati, avverrà secondo le seguenti percentuali:

1	Incaricato dell'attività di programmazione	4 %
2	Incaricato della verifica del progetto	5 %
3	Incaricato delle procedure di bando e contratto	10 %
4	Responsabile unico del procedimento	24 %
5	Direttore dei lavori	30 %
6	Direttori operativi – Ispettori e contabili di cantiere	8 %
7	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	15 %
8	Collaudatore – Redattore C.R.E.	4 %
Totale		100 %

Il responsabile unico del procedimento, sentito il Dirigente del Servizio Tecnico, potrà individuare eventuali collaboratori interni che svolgano le attività di supporto al R.U.P., ed il loro incentivo sarà determinato dallo stesso RUP, operando una detrazione dalla propria quota parte, nella misura massima complessiva del 45%.

Nel caso di affidamento a soggetti esterni delle attività di supporto al R.U.P. il Dirigente dell'Area Tecnica determinerà la riduzione dell'incentivo spettante al R.U.P.

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente del Servizio Tecnico previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del fondo per l'innovazione.

L'incentivo non può essere liquidato a nessun titolo a personale con qualifica dirigenziale.

Eventuali economie vanno ad impinguare il fondo per l'innovazione di cui al precedente art. 1 comma 3.

ART. 8 bis

Modalità di ripartizione dei fondi PNRR

Nella considerazione che l'I.A.C.P. di Siracusa si è dotato di un parco progetti per interventi nel patrimonio edilizio di E.R.P. dell'Ente, per i quali sono stati ottenuti finanziamenti nell'ambito delle risorse di cui al Fondo Complementare destinato al Programma di riqualificazione di Edilizia Residenziale Pubblica e che nell'iter complessivo di tali interventi va riconosciuta la rilevanza di attività non prettamente tecniche ma comunque riconducibili alle funzioni, di cui al comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016, finalizzate a consentire *l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti*, la ripartizione dei fondi, tenendo conto della quota di risorse finanziarie del fondo da destinare ai dipendenti incaricati, avverrà secondo le seguenti percentuali:

1	Incaricato dell'attività di programmazione e collaboratori	9 %
2	Incaricato della verifica e/o validazione del progetto	5 %
3	Incaricato delle procedure di bando e contratto	10 %
4	Responsabile unico del procedimento e collaboratori	34 %
5	Direttore dei lavori e collaboratori	30 %
6	Direttori operativi – Ispettori e contabili di cantiere	8 %
7	Collaudatore – Redattore C.R.E.	4 %
Totale		100 %

Il responsabile unico del procedimento, sentito il Dirigente del Servizio Tecnico, potrà individuare eventuali collaboratori interni che svolgano attività comunque riconducibili all'intervento, ed il loro incentivo sarà determinato dallo stesso RUP.

Nel caso di affidamento a soggetti esterni delle attività di supporto al R.U.P. il Dirigente dell'Area Tecnica determinerà la riduzione dell'incentivo spettante al R.U.P.

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente del Servizio Tecnico previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

L'incentivo non può essere liquidato a nessun titolo a personale con qualifica dirigenziale.

ART. 9

Modalità di erogazione delle somme

Le somme di cui all'art. 8 del presente regolamento saranno liquidate dal Dirigente del Servizio Tecnico, secondo le seguenti modalità, e sempre che sia stata assicurata la copertura finanziaria dell'intervento:

1. Incaricato dell'attività di programmazione: l'intero incentivo sarà corrisposto dopo le approvazioni del progetto in linea tecnica ed amministrativa.

2. Incaricato della verifica del progetto: l'intero incentivo sarà corrisposto dopo le approvazioni del progetto in linea tecnica ed amministrativa.

3. Incaricato delle procedure di bando: l'intero incentivo sarà corrisposto dopo la stipula del contratto d'appalto.

4. Responsabile unico del procedimento e suoi eventuali collaboratori: **una prima parte dell'incentivo, pari al 50%, sarà corrisposta dopo la stipula del contratto d'appalto, la seconda parte sarà corrisposta, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in concomitanza con l'emissione dei relativi certificati di pagamento nella misura dell'80% ed all'approvazione degli**

atti di contabilità finale per il restante 20%. L'incentivo dei collaboratori potrà comunque essere corrisposto per intero quando le loro specifiche mansioni saranno state espletate.

5. Direttore dei lavori, direttori operativi, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: **l'incentivo sarà corrisposto, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in concomitanza con l'emissione dei relativi certificati di pagamento nella misura dell'80% ed all'approvazione degli atti di contabilità finale per il restante 20%.**

6. Collaudatore – redattore C.R.E.: l'incentivo sarà corrisposto ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Le superiori somme vengono liquidate a titolo di retribuzione accessoria.

Gli incentivi oggetto del presente regolamento si intendono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Art. 10 Polizze assicurative

L'onere conseguente alla stipula della polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale per i dipendenti incaricati della progettazione, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, è, per intero, a carico dell'Amministrazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni la polizza è a carico del soggetto stesso.

TITOLO II° - AMBITO SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 Appalti di forniture di beni e servizi

Il presente Titolo disciplina la determinazione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 per gli appalti relativi alle acquisizioni di forniture di beni e di servizi.

Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le norme del titolo primo in quanto compatibili.

Sono ammesse alla incentivazione tutte le prestazioni connesse a forniture pubbliche di beni e di servizi i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i., acquisiti in base a specifiche tecniche del committente il cui importo è superiore a €. 10.000,00.

Sono escluse dalla incentivazione gli acquisti relativi a beni e servizi tipizzati e standardizzati o di uso corrente per i quali manca l'attività di programmazione dell'investimento e/o l'attività di verifica di conformità o collaudo successiva all'acquisizione.

Sono destinatari degli incentivi i dipendenti dell'amministrazione che nel corso dell'iter dell'appalto hanno partecipato alle seguenti attività:

- a) Programmazione della fornitura o del servizio;
- b) Sicurezza in fase di progettazione;
- c) redazione di bandi di gara, lettere di invito e dei capitolati speciali d'appalto;
- d) responsabile unico del procedimento;
- e) direzione dell'esecuzione;
- f) attività di collaudo e verifica di conformità.

Le prestazioni del Direttore dell'esecuzione potranno essere compensate solo ove corrispondano a quelle previste dalle Linee Guida approvate in materia da ANAC.

Art. 12 Costituzione del fondo

La costituzione del fondo consiste del 2% dell'importo posto a base d'asta, ovvero del valore del contratto per gli affidamenti diretti.

Del superiore 2%, una quota pari all'80% è destinata agli incentivi per il personale dipendente, la restante quota del 20% è destinata ad impinguare l'apposito fondo per l'innovazione, accantonato per l'acquisto di beni e strumentazioni tecnologiche elettroniche e informatiche e per la formazione del personale dipendente.

Art. 13

Modalità di ripartizione dell'incentivo

L'incentivo è erogato ai dipendenti che hanno partecipato all'iter dell'appalto secondo i coefficienti di ripartizione fra i diversi ruoli, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

1	Programmazione	5 %
2	Predisposizione di bandi, inviti e capitolati speciali	15 %
3	Sicurezza in fase di progettazione e DUVRI	10 %
4	Responsabile unico del procedimento	35 %
5	Direzione dell'esecuzione	15 %
6	Verifica di conformità e collaudo	5 %
7	Collaboratori	15 %
Totale		100 %

In caso di più funzioni svolte da uno stesso dipendente l'incentivo è remunerato in modo cumulativo fino ad un massimo dell'60%.

Eventuali economie vanno ad impinguare il fondo del 20% di cui al precedente articolo.

La liquidazione è disposta dal dirigente dell'area di competenza con le seguenti modalità:

1. Incaricato dell'attività di programmazione: l'intero incentivo sarà corrisposto dopo le approvazioni del progetto.

2. Incaricato delle procedure di bandi, inviti e capitolati speciali: l'intero incentivo sarà corrisposto dopo la stipula del contratto d'appalto o verbale di affidamento.

3. Incaricato della redazione del DUVRI ed eventuali documenti tecnici di gara: l'intero incentivo sarà corrisposto dopo le approvazioni del progetto.

4. Responsabile unico del procedimento e suoi eventuali collaboratori: una prima tranche dell'incentivo, pari al 50%, sarà corrisposto dopo la stipula del contratto d'appalto o verbale di affidamento, il saldo ad approvazione della verifica finale o del collaudo. L'incentivo dei collaboratori potrà comunque essere corrisposto per intero quando le loro specifiche mansioni saranno state espletate.

5. Direttore dell'esecuzione: l'intero incentivo sarà corrisposto ad approvazione della verifica finale o del collaudo.

6. Incaricato della verifica e del collaudo: l'intero incentivo sarà corrisposto ad approvazione della verifica finale o del collaudo.

Art. 14

Norme transitorie

L'incentivo, così come definito nel presente regolamento, sarà applicato per gli interventi il cui bando di gara è stato approvato dopo il 19/04/2016 data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016.